

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CFA

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 004/CFA– RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2014

## COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ROMANUCCI GIANCARLO - NOTA N. 7875/219 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Disc. del 18.9.2014)**

Con decisione del 18.12.2014 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in seguito al deferimento del Procuratore Federale del 30.6.2014 per la “violazione dei cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F., perché effettuavano il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 95 N.O.I.F. nell’intento di eludere l’obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla società cessionaria a favore della società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.”, infliggeva alla società A.S.D. Pro Calcio Ascoli, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente e legale rappresentante, l’ammenda di €5.000,00.

Avverso tale decisione presentava appello la società A.S.D. Pro Calcio Ascoli, la quale lamentava esclusivamente l’eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio comminato, senza peraltro dolersi della opportunità della sanzione quale conseguenza di un comportamento non conforme alla normativa federale.

Le considerazioni difensive, come si è appena detto limitate all’entità della sanzione inflitta, possono a giudizio della Corte essere condivise.

Da un lato, infatti, non appaiono in assoluto prive di fondamento le riflessioni, contenute nei motivi di impugnazione, secondo le quali assolutamente diverso risulta, a prescindere dal caso in esame, il potere contrattuale di una società dilettantistica che coltivi rapporti con una corrispondente società operante a livello professionistico.

Dall’altro, e trattasi di un dato che discende da quelle stesse considerazioni fattuali di cui si è appena detto, le possibilità economiche di un club di seconda categoria sono incomparabilmente inferiori rispetto a quelle di un club professionistico, per cui non sarebbe conforme a criteri di equità e giustizia applicare, per la stessa infrazione, il medesimo trattamento sanzionatorio a realtà così diseguali. Senza contare che, come sottolineato nelle stesse doglianze difensive, l’irrogazione di una sanzione che non tenesse conto di quanto si è osservato potrebbe mettere in serio pericolo la stessa prosecuzione dell’attività di una piccola società, risultando, quindi, eccessivamente afflittiva anche sotto questo profilo.

Vi è in definitiva spazio, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede un minimo, per operare un alleggerimento della sanzione inflitta, che appare equo ridurre a €2.500,00.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pro Calcio Ascoli di Ascoli Piceno e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

**3. RICORSO CALC. BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA 15 C.G.S., - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

La vicenda in esame trae origine da una controversia economica sorta fra il calciatore Blazej Srczepan Augustyn, all'epoca dei fatti tesserato del Catania Calcio, ed il suo procuratore Prof. Giovanni Tateo, che aveva richiesto al suo assistito – senza ottenerlo – il pagamento del corrispettivo pattuito in forza del contratto di procura sportiva.

Pertanto, l'istanza del Prof. Tateo dava origine ad una vertenza di competenza arbitrale.

Con lodo del 29.4.2013, il TNAS, in accoglimento parziale dell'istanza formulata dall'agente del calciatore, condannava quest'ultimo al pagamento di complessivi €23.099,78 oltre accessori ed IVA, nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al soddisfo.

Il provvedimento veniva notificato il 20 maggio 2013 a Blazej Srczepan Augustyn dalla segreteria del TNAS per gli adempimenti di competenza.

Il calciatore, però, provvedeva al pagamento del *quantum* dovuto solo in data successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica del lodo, in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 15, 15 C.G.S..

Di qui il deferimento dell'Augustyn e della Società Calcio Catania a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione delle norme predette.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, ha condannato il calciatore e il sodalizio etneo al pagamento dell'ammenda, rispettivamente, di € 10.000,00 ed €5.000,00.

Con separati ricorsi il calciatore e la Società Catania Calcio adivano questa Corte Federale di appello, denunciando la illegittimità e la sproporzione delle sanzioni ad essi irrogate dal Giudice Sportivo, chiedendone l'annullamento.

Incardinata la lite, all'udienza del 31 ottobre 2014 questo Collegio, ascoltata la Procura federale e i difensori delle parti, introitava i ricorsi in decisione.

Preliminarmente questa Corte riunisce i ricorsi presentati da Augustyn e dalla Società sportiva avverso la medesima delibera del Tribunale federale nazionale..

Ricostruita la vicenda in oggetto, questo Collegio procede all'esame delle doglianze formulate dai ricorrenti.

#### **a) Ricorso del calciatore AUGUSTYN**

L'appellante deduce la illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata dal Tribunale, giacché non sarebbe possibile equiparare la posizione dell'inadempiente rispetto a quella del soggetto che invece ha provveduto con ritardo ad estinguere l'obbligazione. Si arriva addirittura a giustificare il ritardo per il parziale "rigetto" operato dal TNAS della pretesa economica del Tateo. Come se l'esito del giudizio a monte potesse in qualche modo giustificare un ritardo nel pagamento di quanto statuito dal Tribunale, seppur in accoglimento parziale di quanto chiesto in origine dall'istante Tateo.

In particolare, sostiene l'appellante, che detto ritardo sarebbe stato causato dal protrarsi delle trattative con il suo ex procuratore per la soluzione transattiva della vertenza fra loro insorta tempo addietro.

Di qui si lamenta la illegittimità e la sproporzione della sanzione irrogata in prima battuta dal Tribunale federale.

La tesi dell'appellante merita accoglimento, seppur con i limiti che verranno *infra* specificati.

La normativa su richiamata infatti è posta a tutela del credito, della certezza dei rapporti giuridici, e del buon andamento del sistema della giustizia sportiva.

Sotto il primo profilo dunque può (anzi, deve) essere sanzionato a norma dell'art. 1, comma 1 CGS che rinvia al comma 15 dell'art. 8 C.G.S., solo colui che si renda totalmente inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni in parola, non anche chi soddisfi la pretesa creditoria, sebbene in ritardo.

Vale a dire che la normativa predetta colpisce colui che mostri disinteresse per l'altrui diritto, e non anche chi, adoperandosi successivamente, provveda al pagamento in ritardo.

Ritardo che però assume rilievo sotto il secondo profilo tutelato dalle norme in commento.

Infatti, l'estinzione dell'obbligazione intervenuta oltre il termine – sebbene non equiparabile all'inadempimento (anche se si parla di quasi 1 anno dopo la notifica del lodo, quindi ben oltre i trenta giorni) – deve comunque essere oggetto di sanzione, poiché intrinseco ed oggettivo è il danno che tale contegno arreca al sistema sportivo, nonché alla certezza dei rapporti fra le parti cui si è fatto accenno sopra.

Pertanto, in un giudizio bilanciato degli interessi in gioco, non può trovare accoglimento la richiesta di riforma totale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, così come prospettata dal ricorrente.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'Augustyn ha adempiuto all'obbligazione per cui è causa, anche se in forte ritardo, per effetto delle trattative dovute all'accordo transattivo, questo Collegio ritiene di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo da €10.000,00 ad €7.000,00, anche in proporzione alla somma effettivamente dovuta dal calciatore all'ex procuratore.

In merito all'eccezione fatta dal legale di “emendare” la decisione gravata dalla frase: “ *visto che la mera affermazione del difensore del calciatore non appare prova sufficiente e gli atti di transazione depositati non hanno alcun carattere di veridicità per la mancanza di una data certa e della sottoscrizione del calciatore*”, appare sicuramente superabile.

Il Tribunale fa una semplice constatazione: la transazione non reca data e sottoscrizione, senza voler attribuire carattere di falsità a niente e nessuno.

Dire che non ha carattere di veridicità, nel caso che ci occupa, equivale a dire che non è attendibile.

Nulla di più. Pertanto sembra un passaggio eccessivo quello di voler attribuire a quella frase valori e significati che non vi sono.

#### **b) Ricorso presentato dal Catania Calcio**

Il principale ed unico argomento difensivo del Catania Calcio si fonda sulla assenza totale di relazione tra il fatto attribuito al calciatore Augustyn e il sodalizio etneo, quest'ultimo condannato al pagamento della sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sostiene, infatti, il Catania Calcio che non possa essergli attribuito a titolo di responsabilità oggettiva un fatto afferente alla sfera privata del giocatore, trattandosi di una obbligazione pecuniaria intercorrente fra l'Augustyn e il suo ex procuratore Prof. Tateo.

La Società etnea conclude, dunque, per la illegittimità della sanzione irrogata dal giudice sportivo nei confronti del Catania Calcio, che non può esser ritenuto responsabile per fatti su cui non ha controllo, né tantomeno conoscenza, poiché riguardanti rapporti privati del calciatore. In tal senso, secondo il Catania Calcio, il tesseramento di un giocatore non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.

Tale assunto non può essere condiviso.

La funzione del tesseramento, infatti, è proprio quella di garantire l'individuazione di un giocatore e la sua riconducibilità ad una società sportiva, non solo sotto il profilo agonistico/professionale, ma anche sotto quello strettamente personale.

Non v'è chi non veda, infatti, come il contegno di un tesserato – ancorchè in ambito personale – si rifletta inevitabilmente sulla società di appartenenza, che ha dunque l'obbligo di vigilare sulla sua condotta, sportiva e non.

Ne deriva l'impossibilità di accogliere la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo cui l'estraneità del Catania Calcio rispetto alla controversia sorta fra il tesserato Augustyn e il suo ex procuratore renderebbe illegittima *tout court* la sanzione irrogata al sodalizio a titolo di responsabilità oggettiva.

Ciò in virtù anche del perdurante ed ineludibile obbligo di vigilanza della società sulla attività dei propri tesserati, di qualunque natura esse siano. Fra l'altro, il rapporto procuratore sportivo - calciatore spiega i propri effetti soprattutto nei confronti della società, sicché quest'ultima non può disinteressarsi *de plano* delle vicende afferenti al suddetto rapporto.

Tuttavia, in considerazione della riduzione della sanzione nei confronti dell'Augustyn nel punto a) della presente decisione, operata in considerazione dell'avvenuta estinzione (sebbene in ritardo) dell'obbligazione, sussistono giustificati motivi, a parere del Collegio, per ridurre proporzionalmente la sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva al Catania Calcio da € 5.000,00 ad €2.000,00.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal calciatore Blazey Srczegan Augustyn:

- accoglie in parte relativamente alla posizione della società Calcio Catania S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €2.000,00;
- accoglie in parte in ordine alla posizione del calc. Blazey Srczegan Augustyn riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

Dispone la restituzione di entrambe le tasse reclamo.

**4. RICORSO SIG. NICOLA INNOCENTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – (NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014)** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

**5. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 527/111 PF13-14 SS/BLP DEL 25.7.2014** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 14.10.2014)

A seguito delle condotte indagini, la Procura Federale ha deferito i sigg.ri Bagni e Innocentin in quanto *“nella loro qualità di soggetti che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 C.G.S., all'epoca dei fatti svolgevano attività di carattere tecnico per la soc. Bologna Calcio e/o comunque rilevante per l'ordinamento federale, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere il BAGNI Salvatore, con la collaborazione del sig. INNOCENTIN Nicola nell'esercizio delle funzioni loro delegate dalla soc. Bologna...posto in essere una condotta in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte con il Bologna, in particolare avendo nelle trattative relative alla definizione degli accordi con l'allenatore Bisoli e nelle trattative per l'eventuale acquisizione del calciatore Gabriel Heinze, richiesto indebitamente ed in violazione delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, somme in denaro e/o altre utilità”*. Il deferimento investiva, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S, la società Bologna F.C. 1909 S.p.A..

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 12 del 14 ottobre 2014, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del citato deferimento, ha inflitto al sig. Nicola Innocentin la sanzione della inibizione per mesi due e alla società Bologna F.C, la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei reclamanti, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

#### **Motivi della decisione**

La Corte Federale di Appello, letti gli atti di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei reclamanti ed esaminati gli atti ufficiali, riuniti in ragione della evidente

connessione i due reclami, ritiene infondato e dunque da respingere il reclamo proposto dal sig. Nicola Innocentin e così pure infondata e da respingere la domanda principale della reclamante soc. Bologna F.C. intesa all'annullamento della sanzione dell'ammenda irrogata, meritando piuttosto di essere accolta la subordinata richiesta di riduzione della stessa, che la Corte ritiene equo fissare in € 7.000,00.

La difesa del sig. Innocentin muove un preliminare ed invero articolato rilievo in ordine alla lamentata carenza di giurisdizione e in ogni caso di competenza degli organi di giustizia federali in merito ai capi di incolpazione allo stesso riferiti. Va preliminarmente osservato che alla eventuale declaratoria del difetto di giurisdizione e/o competenza degli organi di giustizia federali non potrebbe riconnettersi la invocata assoluzione dell'odierno reclamante, pur richiesta quale effetto della invocata declaratoria di difetto di giurisdizione o di competenza. Una declaratoria di tal fatta, ad ogni evidenza, impedirebbe all'organo di giustizia federale qualsivoglia pronuncia nel "merito" della questione.

In termini pur sintetici, deve essere osservato che l'oggetto del contendere è sicuramente rappresentato da "sanzioni disciplinari": tale è la inibizione comminata all'Innocentin e tale è pure l'ammenda irrogata, a titolo di responsabilità oggettiva, al Bologna F.C. E, in maniera del pari sintetica, va osservato come con riguardo alle dette sanzioni possa dirsi sussistere una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice sportivo, impregiudicate le sole questioni risarcitorie se del caso connesse ad eventuali lesioni derivanti dalla illegittimità del provvedimento sanzionatorio (cfr. Corte costituzionale 11 febbraio 2011 n. 49). Esiste, dunque, una oggettiva riserva all'ordinamento sportivo della disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, quali quelle di cui all'odierno esame. Vanno dunque condivise le conclusioni sul punto raggiunte dal primo giudice, anche con riferimento all'assunto per cui ben possono essere sottoposti alla giustizia sportiva soggetti non tesserati che comunque svolgono un'attività rilevante per l'ordinamento federale. Testualmente, infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del C.G.S. nella formulazione ratione temporis applicabile alla vicenda di cui è questione "Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche...coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale".

Con formulazione più articolata ma che non innova nella sostanza, l'art. 1 bis del vigente C.G.S. assoggetta all'osservanza delle norme e degli atti federali nonché al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità "in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", oltre ai tesserati, "ogni altro soggetto che svolge attività...comunque rilevante per l'ordinamento federale".

Ciò premesso, vanno del pari condivise le conclusioni raggiunte dal Tribunale federale nazionale quanto alla logicità e congruità della sanzione della inibizione per mesi due irrogata all'Innocentin. E' sufficiente, nella presente sede, ricordare, per come peraltro già sottolineato dal primo giudice, che risultano incontestate alcune circostanze ed alcuni fatti che, in ragione della loro oggettività, fondano e rendono legittima l'avversata sanzione. Ci si riferisce in primis all'incontro avuto dall'odierno reclamante con gli altri soggetti a diverso titolo interessati alla vicenda (Stagni, Bisoli e Bagni) e al ruolo della società Bros di cui è amministratore il reclamante, con particolare riferimento alle fatture da detta società emesse. Il ruolo dell'Innocentin, peraltro, si colora ulteriormente con riferimento anche alle trattative intercorsi per il tesseramento del calciatore Heinze. Comunque, ben può rinviarsi per il dettaglio alla ricostruzione dei fatti quale operata dal primo giudice. In altri termini, ad avviso della Corte il percorso logico – argomentativo seguito dal Tribunale federale nazionale risulta immune dai vizi denunciati. Fermo quanto appena rilevato, si tratti di addebiti sicuramente rilevanti sul piano disciplinare (e dunque interessante la giustizia sportiva) atteso che il reclamante svolgeva attività tecnica, certamente rilevante per l'ordinamento federale, quale titolare di un contratto con il Bologna F.C., in disparte la pur già rilevata circostanza dell'essere socio unico ed amministratore della ricordata società, utilizzata nella vicenda Bisoli. Quanto al "tema" del ruolo secondario del reclamante rispetto a quello del sig. Bagni, figura certamente di più netto rilievo, deve pure rilevarsi, atteso il forte e comprovato rapporto tra Bagni e Innocentin, come pesi indubbiamente la circostanza che ha visto il sig. Bagni "patteggiare" con la Procura Federale la sanzione della inibizione per tre mesi e 10 giorni.

In definitiva, ribadito quanto sopra considerato, il reclamo del sig. Innocentin va respinto siccome infondato.

Quanto al reclamo del Bologna F.C., che ha risposto a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 co. 2 C.G.S., la Corte, fermo appunto il principio per cui la società calcistica risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato, in questo caso, di più soggetti (Bagni, che ha peraltro patteggiato la sanzione, e Innocentin) cui la stessa era legata da vincoli contrattuali, i quali hanno appunto posto in essere attività rilevanti per l'ordinamento federale, ritiene congruo ed equo fissare la dovuta ammenda in €7.000,00 (in luogo dei 10.000,00 di cui alla decisione avversata), in ragione sia della circostanza per cui i fatti di cui trattasi non erano certamente svolti nell'interesse principale della società sia del fatto che il tutto origina, per quanto non in maniera tempestiva, da una segnalazione del presidente della stessa società. Circostanze, invero, avute presenti dal Tribunale federale e tuttavia, ad avviso della Corte, non adeguatamente valutate atteso che il ricordato principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Nicola Innocentin e dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna:

- respinge relativamente alla posizione del sig. Innocentin Nicola;
- accoglie in parte in ordine alla posizione della società Bologna F.C. S.p.A. riducendo la sanzione all'ammenda di €7.000,00.

Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Innocentin Nicola e restituirsi quella relativa alla posizione della società Bologna F.C. 1909 S.p.A.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio